



COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020*

(TESTO COORDINATO)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
4	TARIFFE
5	ESENZIONI
6	OBBLIGHI TRIBUTARI
7	DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
8	SANZIONI
9	FUNZIONARIO RESPONSABILE
10	CONTENZIOSO
11	NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dall'01.04.2018.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Positano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Positano, che pernottano, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4 ubicate nel territorio del Comune di Positano.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

3. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del

corrispettivo è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, provvedendo alla riscossione ed al successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, assumono la funzione di agenti contabili. Gli agenti contabili sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 4 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Le tariffe per i pernottamenti sono espresse al giorno per persona e sono commisurate e graduate con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e, quindi, del prezzo.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età. Tale esenzione deve essere debitamente documentata ai soggetti responsabili degli obblighi tributari.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Positano, entro il giorno 30 del mese di novembre, di norma, attraverso il portale dell'imposta di soggiorno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo dal primo aprile al 31 ottobre, nonché il numero di notti di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'imposta dovuta mensilmente per il periodo dal primo aprile al 31 ottobre trascorso e gli estremi dei versamenti mensili della medesima imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 180, commi 3 e 4 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, sono definite le modalità di

presentazione e, conseguentemente, l'operatività della dichiarazione prevista dalle medesime norme di legge da presentare, a cura del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo per gli immobili destinati alle locazione breve, cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono:

- a) riscuotere dai soggetti passivi indicati nell'articolo 3, comma 1 l'imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia). L'imposta di soggiorno riscossa può essere riscontrata, in alternativa, all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato in favore dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri;
- b) versare mensilmente al Comune di Positano, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno dovuta per l'intero mese trascorso mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 (modello F24) inserendo nella sezione "IMU e altri tributi locali", tra l'altro, il codice tributo "3936", il codice catastale del Comune di Positano (G932) e l'anno cui si riferisce il versamento. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;
- c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura. Tale obbligo di pubblicazione sussiste anche per i canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
- d) richiedere l'esibizione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 della documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) comunicare al Comune di Positano, nei termini di cui al precedente comma 2, le generalità complete dei soggetti passivi che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- f) esibire e rilasciare al Comune di Positano atti e documenti comprovanti le dichiarazioni annuali dell'imposta rese, l'imposta riscossa, i versamenti effettuati al Comune e la documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- g) trasmettere, quali agenti contabili, al Comune di Positano, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21 – Conto di gestione).

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le dichiarazioni/documenti rilasciati dal cliente e previste dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e tutta la restante documentazione necessaria per rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite modalità di versamento dell'imposta di soggiorno diverse o ulteriori rispetto a quella prevista dal precedente comma 3, lett. b).



ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO,
AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, nonché del recupero dell'imposta, il Comune potrà:
 - a) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari agli uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
 - b) invitare i soggetti passivi e i soggetti responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
6. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni anno.
7. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta di soggiorno quando l'ammontare da rimborsare, al netto degli interessi, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni anno.
8. Eventuali accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive per verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6 sono disposti dal Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 8
SANZIONI

1. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, secondo e quarto periodo, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 3, lett. c) da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. Per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 2 primo periodo da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

5. Per la mancata restituzione dei questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.



ARTICOLO 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 10 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11 NORME FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.